



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 17/09/2015

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 122 del 10.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, approvava il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di costruzione nuove rampe per la realizzazione dello svincolo della S.P. 91 in prossimità dell'abitato di S. Spirito sulla S.P. 91 "Bitonto - S. Spirito", dichiarandone espressamente la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ex art. 13 del D.P.R. 327/2001;
- l'intervento da realizzare riguardava aree ricadenti nel territorio del Comune di Bari e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto comune, rendeva necessaria l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 del L.R.P. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Bari, espletati ritualmente gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione n. 13 del 03.02.2003, approvava, ai soli fini urbanistici, il progetto definitivo relativo ai lavori in epigrafe indicati, in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su tutte le aree previste Piano particellare di esproprio del progetto, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R.P. 13/2001 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;
- l'Autorità espropriante, con Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 61 del 28 novembre 2006, disponeva, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata dei beni immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, considerato che l'avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza per la natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005;
- il predetto Decreto è stato notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. del 2005, e regolarmente eseguito, mediante formale immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza, acquisiti agli atti d'ufficio;
- con Decreto dirigenziale n. 1 del 08.03.2010 l'Autorità espropriante provvedeva a rideterminare le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione delle aree interessate dal Decreto di occupazione anticipata n. 61/2006, comprensive anche del valore dei

manufatti edilizi legittimamente realizzati nell'esercizio dell'azienda agricola;

- con successiva Ordinanza n. 7 del 22.12.2010 si disponeva il pagamento diretto delle indennità di espropriazione rideterminate con il citato Decreto n. 1/2010 in favore dei proprietari che avevano condiviso la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione effettuata dall'Amministrazione precedente, ex art. 20 del D.P.R. 327/2001;

- in attuazione della citata Ordinanza n. 7/2010, si provvedeva successivamente al pagamento di acconti delle indennità di espropriazione espressamente accettate dagli interessati, nella misura dell'80% del valore delle stesse, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che:

- in relazione alle aree ricadenti nel territorio del Comune di Bari di proprietà della sig.ra Delvino Antonietta, individuate in catasto al foglio n. 3, part.lla nn. 1728, 1730, 1731 e al foglio n. 6, part.lla nn. 915, 916, 918, 960, parzialmente interessate dal predetto provvedimento acquisitivo, il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, con determinazione dirigenziale del n. 16 del 20 aprile 2011 ha provveduto alla liquidazione della somma di 157.620,45, a titolo di acconto sulle indennità di espropriazione, e, con successiva determinazione dirigenziale n. 258/E del 9 maggio 2012, al pagamento della somma complessiva di € 19.444,59, a titolo di indennità spettanti per l'espropriazione delle frazioni residue delle aree interessate dall'opera pubblica, per le quali era stata presentata istanza di acquisizione, ai sensi dell'art. 16, comma 11, del D.P.R. 327/2001, per un importo complessivo di € 177.065,04;

- in relazione all'area ricadente nel territorio del Comune di Bari, di proprietà dei sigg.ri Del Conte Domenica, Manuti Concetta, Manuti Giuseppe e Manuti Teresa, ricadente nel territorio del Comune di Bari, individuata in catasto al foglio n. 3, part.lla n. 1737, interessata dal predetto provvedimento acquisitivo, il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, con determinazione dirigenziale del n. 7 del 20 aprile 2011, ha provveduto alla liquidazione in favore degli aventi diritto della somma complessiva di € 450,26, a titolo di acconto sulle indennità di esproprio dovute;

- in relazione all'area di proprietà della sig.ra Baldassarre Anna, ricadente nel territorio del Comune di Bari, individuata in catasto al foglio n. 3, part.lla n. 1735, interessata dal predetto provvedimento acquisitivo, il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, con determinazione dirigenziale del n. 18 del 20 maggio 2011 ha provveduto alla liquidazione in favore dell'avente diritto della somma complessiva di € 10.584,66, a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione dovuta;

- in relazione alle aree del sig. Cecinati Domenico, ricadente nel territorio del Comune di Bari, individuata in catasto al foglio n. 3, partite nn. 627 e 952, interessate dal predetto provvedimento acquisitivo, il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, con determinazione dirigenziale del n. 1 del 17 gennaio 2012, ha provveduto alla liquidazione della somma complessiva di € 10.262,34, a titolo di acconto sulle indennità di espropriazione dovute;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 31.03.2010, con la quale si è disposto di prorogare i termini legalmente previsti per la conclusione del procedimento espropriativo di ulteriori due anni, fino all'8.05.2012, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, che prevede che il decreto di espropriazione definitiva debba essere emanato nel termine legale di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, salvo proroga motivata;

Accertato che il provvedimento definitivo di espropriazione delle aree interessate dal presente provvedimento non è stato emanato nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, come prorogato con la citata D.G.P. n. 82/2010, e le predette aree, utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo titolo ablatorio nei termini legalmente disposti con la citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 31.03.2010, risultano essere state illegittimamente occupate per scadenza dei termini espropriativi a far parte dal 09.05.2012;

Considerato che:

- l'art. 42 bis del DPR 327/01, come novellato dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito nella legge n. 111 del 15/07/2011, recante norme sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, le cui prescrizioni trovano applicazione anche a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, prevede che possano essere formalmente acquisite, non retroattivamente, al patrimonio indisponibile aree illegittimamente occupate, purché sia rinnovata dall'Amministrazione procedente la valutazione discrezionale di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione coattiva sanante, ai sensi da comma 8 dello stesso art. 42 bis del D.P.R. 327/01;

- la Città Metropolitana di Bari, in quanto di ente utilizzatore delle aree illegittimamente occupate, può disporre che siano acquisite, non retroattivamente, al suo demanio stradale le predette aree, previa corresponsione ai relativi proprietari di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, e di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del predetto valore di mercato, oltre un risarcimento del danno pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale come sopra determinato per il periodo di occupazione illegittima, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01;

- il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio ha provveduto a redigere Relazioni tecniche di stima per ciascuna delle aree da acquisire, recanti la determinazione degli indennizzi per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai proprietari delle aree da acquisire, aventi come base di calcolo il valore attuale di mercato delle aree occupate, e relativi manufatti legittimamente edificati insistenti sulle predette aree, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione in possesso e risultante dai relativi verbali sullo stato di consistenza delle aree espropriande, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis, comma 3, del DPR 327/01, salvo aggiornamento dei relativi importi alla data dell'effettivo soddisfo;

- il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio ha trasmesso a tutti i soggetti interessati le comunicazioni di avvio del procedimento di acquisizione sanante, unitamente alle citate Ragioni tecniche di stima delle singole aree da acquisire, atteso che provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, avente carattere discrezionale, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990;

- gli interessati sono stati informati ritualmente del diritto di formulare osservazioni relative alla stima delle aree di proprietà ed alla relativa quantificazione dell'indennizzo dovuto, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della comunicazione di avvio del procedimento;

- i proprietari interessati sono stati informati anche della facoltà di stipulare con l'Ente, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 421 bis del DPR 327/01, atti di natura privatistica e accordi di cessione volontaria, che prevedessero il definitivo trasferimento della proprietà delle aree occupate in favore dell'Amministrazione (V. sentt. Cons. St. 427/2012, 761/2011, 5813/2011; sent. Corte Cost. n. 71 /2015);

- la sig.ra Delvino Antonietta, proprietaria di aree interessate dal presente procedimento, individuate in catasto al foglio n. 3, part.IIe nn. 1728, 1730, 1731 e al foglio n. 6, part.IIe nn. 915, 916, 918, 960 informata ritualmente del diritto di formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della comunicazione di avvio del procedimento, con nota del 25.06.2014 presentava al Servizio Edilizia Pubblica e Territorio osservazioni tecniche relative quantificazione dell'indennizzo dovuto e questo Servizio, con successiva nota prot. n. 106122 del 16.07.2014, trasmetteva all'interessata le proprie controdeduzioni tecniche di parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, analiticamente motivata con riferimento alle ragioni tecnico-giuridiche assunte a fondamento delle valutazioni effettuate.

Preso atto che il Consiglio Provinciale, nella persona del Sig. Presidente della Provincia, con i poteri del Consiglio Provinciale, con deliberazione 49 del 30.12.2014, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 bis del

DPR 327/01 e dell'art. 1, comma 14, della L. n. 56/2014, l'acquisizione coattiva sanante delle aree illegittimamente occupate per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto indicata, dando mandato al Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, responsabile del presente procedimento, di provvedere all'adozione del successivo atto all'acquisizione formale delle aree di cui trattasi al demanio stradale dell'Ente;

Accertato che la spesa necessaria per acquisire le predette aree risulta impegnata all'intervento 2.06.01.02, cap. 40116 "Espropriazioni" del Bilancio di previsione in corso, Gestione residui (Imp. 5090/2012);

Valutate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/01, e ss.mm.ii., l'assoluta necessità di confermare l'occupazione delle aree occupate in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura dell'opera realizzata, di preminente interesse pubblico, in quanto afferente servizi pubblici a rete in materia di lavori stradali;

Accertata l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree di cui trattasi al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, compromesso definitivamente dall'opera eseguita e collaudata;

Ritenuto di confermare la pubblica utilità dell'opera realizzata e, segnatamente, di disporre l'acquisizione delle aree di cui trattasi, occupate in assenza di un valido titolo far data dal 09.05.2012 e dato atto che il presente provvedimento risulta adeguatamente motivato in riferimento alle attuali, prevalenti ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici; ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001;

Attestata, pertanto, la prevalenza dell'interesse pubblico a disporre la formale acquisizione al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari delle aree di cui trattasi, per la concreta impossibilità di restituire, previa riduzione in pristino, le aree irreversibilmente trasformate all'originaria funzione senza sacrificio grave e non altrimenti riparabile degli interessi pubblici soddisfatti, tenuto anche conto della mancanza di alternative all'adozione del presente atto e della necessità di evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell'Ente, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2015;

Visto l'art. 42 bis, comma 8, del D.P.R. 327/2001, che prevede espressamente che le somme eventualmente già erogate ai proprietari, maggiorate dell'interesse legale, siano detratte dall'indennizzo spettante agli aventi diritto nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis del DPR 327/01;

Dato atto che questo Servizio dovrà provvedere al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari, definitivamente accertati ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, ovvero al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in favore dei proprietari che non si prestino a ricevere la somma spettante, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento di acquisizione delle aree di cui trattasi, quale condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà in capo all'Amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001;

Precisato che si provvederà a detrarre le somme già erogate ai destinatari del presente provvedimento nel corso della pregressa vicenda espropriativa, maggiorate dell'interesse legale medio tempore maturate, dagli indennizzi spettanti agli stessi per l'acquisizione coattiva sanante, come indicati

analiticamente in premessa, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 2, del DPR 327/01;

Precisato, inoltre, che in relazione alle aree di proprietà della sig.ra Delvino Antonietta, individuate in catasto del comune di Bari al foglio n. 3, part.lla nn. 1728, 1730, 1731 e al foglio n. 6, part.lla nn. 915, 916, 918, 960, l'indennizzo dovuto risulta già interamente versato e, all'esito del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio determinata nel corso della precedente vicenda espropriativa, pendente davanti alla Corte d'Appello di Bari, si provvederà all'eventuale ripetizione delle somme indebitamente versate.

Verificato che è stata definitivamente accertata l'estensione delle superfici da acquisire, come risulta dagli atti di frazionamento delle aree effettivamente interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica n. 292988 del 07.06.2010, approvati dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli atti d'ufficio;

Esperito ogni opportune accertamento catastale ed ipotecarie ed accertato altresì che le aree da acquisire risultano essere libere da ogni gravame ipotecario, di natura giurisdizionale, o derivante da atti precedenti di natura pregiudizievole;

Dato atto che l'Autorità emanante il provvedimento di acquisizione coattiva sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 327/2001;

Stante la necessità di acquisire definitivamente al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari tutte le aree interessate dalla presente procedura espropriativa, come descritto nell'allegato tecnico denominato Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 1° gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015, relativo al conferimento dell'Avv. Rosa Dipierro dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;

Visto l'art. 6 bis delta L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento di acquisizione sanante, e per il funzionario responsabile della relative istruttoria, nonché per il responsabile unico della realizzazione dell'opera pubblica, e per il funzionario responsabile della relative istruttoria tecnica;

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l'ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 327/2001 e in particolare l'art. 42 bis e ss.mm.ii.;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2015;

Accertata la regolarità della procedure intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

DECRETA

Art. 1

Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., l'acquisizione coattiva sanante in favore della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita IVA 01204190720, con sede a Bari, in Viale N. Sauro, n. 29, delle aree illegittimamente occupate a far data dal 09.05.2012, descritte nell'allegato A), denominato Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvato e vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da acquisire e dei relativi proprietari, nonché il calcolo dell'indennizzo spettante agli aventi diritto per pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, e per il pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza dell'illegittima occupazione, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del predetto valore di mercato, oltre un risarcimento del danno pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale come sopra determinato per il periodo di occupazione illegittima, il cui valore è stato aggiornato alla data di concreta emissione dell'atto di acquisizione sanante, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/01.

Art. 2

Le aree interessate dal presente provvedimento sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In forza del presente provvedimento sono autenticamente estinti tutti i diritti reali opersonali gravanti sui beni da acquisire, salvo quelli compatibili con le finalità cui l'acquisizione è preordinata. La proposizione di eventuali azioni personali o reali non inficia l'efficacia del presente decreto.

Art. 3

Si dispone, previa detrazione degli importi già erogati in favore destinatari del presente provvedimento nel corso della pregressa vicenda espropriativa, maggiorati dell'interesse legale media tempore maturato, come indicati in premessa, il pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 42 bis, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Questo Servizio dovrà provvedere al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari, definitivamente accertati ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, ovvero deposito amministrativo vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in favore dei proprietari che non si prestino a ricevere la somma spettante, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento di acquisizione delle aree di che trattasi, quale condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà in capo alla Città Metropolitana di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001. L'indennizzo complessivamente spettante a ciascuno dei proprietari per l'acquisizione sanante, in ragione della relativa quota di proprietà degli immobili da acquisire, salva detrazione degli importi già versati indicati in premessa, è stato indicato, in corrispondenza di ciascun immobile da acquisire, nell'allegato A), Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327.

Art. 4

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, sarà notificato agli interessati, inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, registrato presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese dell'Amministrazione procedente, in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, e Per le aree interessate dal presente atto, richiamate al precedente art. 1), dovrà essere eseguita la voltura catastale a favore della Città Metropolitana di Bari presso il competente Ufficio del Territorio, in ogni caso, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Bari, nel cui territorio ricadono le aree da trasferire, e della Città Metropolitana di Bari, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 2/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006. Dalla data di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti relativi alle aree da acquisire possono farsi valere esclusivamente sugli indennizzi.

Art. 5

L'Autorità emanante il presente atto di acquisizione coattiva sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327.

Art. 6

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto. Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità previste con le modalità previste dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 53, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Avv. Rosa Dipierro